

Corte di Cassazione penale - Sentenza n. 19284, 17/05/2011

[Omissis]

Sul ricorso proposto dalla difesa della parte civile T. SpA nel procedimento penale a carico di G. P. (nata il 24.04.1956) avverso la sentenza del 08.02.11010 della Corte d'Appello di Roma;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere M. B. T.;

Sentita la requisitoria del sostituto procuratore G. P., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

Sentito l'avvocato M. Be. in sostituzione dell'avvocato S., di fiducia per la parte civile T. SpA, che si è associato alle richieste del P.G.;

osserva:

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone del 21.10.2008, ha assolto G. P., amministratore unico della L. P. srl, dalla imputazione di appropriazione indebita aggravata, perché il fatto non costituisce reato, ricorre la parte civile, che ai soli effetti civili, chiede l'annullamento della sentenza e deduce il vizio di motivazione, per illogicità e contraddizione, in relazione al mancato riconoscimento dell'elemento psicologico del delitto di appropriazione indebita.

2. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello, dopo aver riassunto i fatti così come aveva fatto il giudice di prime cure, in modo illogico e contraddittorio, ha negato a tali dati rilevanza, ai fini del dolo del reato di appropriazione indebita. In particolare, dopo aver dato atto, sul piano oggettivo, dell'esistenza di un rapporto contrattuale di stoccaggio e custodia di prodotti petrolifici tra la L. P. srl e la T. Spa; dell'ammancio dai depositi della L. P. srl, della quale la G. è amministratrice, di un ingentissimo quantitativo di prodotti petrolifici, al quale ha fatto seguito la ricognizione di debito da parte della G.; dell'infondatezza del rilievo difensivo di un pagamento per compensazione; dell'ambiguo comportamento processuale dell'imputata che è rimasta contumace al processo sottraendosi alla possibilità di fornire una spiegazione dei fatti diversa da quella che la vede totalmente responsabile, ha affermato che la violazione dell'obbligo di custodia non colora automaticamente tale condotta del dolo d'appropriazione e così rendendo privi di senso gli aspetti più eclatanti di tale condotta quale la ricognizione di debito.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.1 È, infatti, del tutto contraddittoria la motivazione della sentenza nel punto in cui si afferma che non si può ravvisare la responsabilità dell'amministratrice della società per l'appropriazione indebita, in quantità spropositata, dei beni che aveva, contrattualmente, in custodia e dei quali si è riconosciuta debitrice, in difetto della prova positiva di una condotta finalizzata alla dispersione dei beni. L'affermazione della Corte territoriale non tiene conto che l'amministratore di società, con l'accettazione della carica, assume doveri di vigilanza e controllo sull'andamento gestorio della società che si sostanziano in una posizione di garanzia e il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale, per l'affermazione della quale sono sufficienti la sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico), ovvero l'accettazione del rischio che questi si verificino (dolo eventuale).

3.2 Il provvedimento impugnatorio, inoltre, prescinde da due principi giurisprudenziali enucleati dalla Suprema Corte in ordine ai reati imputati ai sensi dell'art. 40 cpv c.p.: il primo è che l'elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicché è sufficiente che il "garante" abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi e impedire l'evento e si astenga, con coscienza e volontà dall'attivarsi, con ciò vedendo o prevedendo l'evento (nei delitti dolosi) o provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme (nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere (Rv 208804) il secondo è che in tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento all'art. 27 della costituzione ed all'art. 40 cod. pen. (rapporto di causalità), l'amministratore o il legale rappresentante di una società non può essere automaticamente ritenuto responsabile a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente e la responsabilità deve essere esclusa tutte le volte che egli abbia preposto ai vari servizi soggetti qualificati ed idonei forniti, tra l'altro, della necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari ([Omissis]).

3.3 Alla luce di tali principi appare assai poco necessaria e pertinente la prova positiva di una condotta dell'amministratore finalizzata alla dispersione dei beni che ha indotto la Corte territoriale a ribaltare la decisione di primo grado, che aveva individuato nella dichiarazione di essere debitrice del prodotto non più presente nei depositi della società e quindi nella esplicita confessione dell'appropriazione dei prodotti beni petrolifici, la fonte della responsabilità penale in capo all'amministratrice della L. P. Srl. Tanto più che, come ha già ritenuto questa Corte la

responsabilità penale per l'omesso impedimento dell'evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Rv 248067. E senz'altro riveste carattere di assoluta normalità nella ordinaria gestione di una società di deposito carburanti, regolata da norme puntualissime in ragione della particolare natura del materiale trattato, la sparizione contestuale dell'ingentissima quantità di 3 milioni di litri di gasolio e un milione e ottocentomila litri di benzina.

3.4 La sentenza pertanto deve essere rinviata, ma ai soli fini delle statuizioni civili dovendo permanere gli effetti finali della sentenza per il divieto di reformatio in peius. Di conseguenza va disposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado d'appello, che dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni civili e, fermi restando gli effetti penali della sentenza rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese.